CITTÁ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO
CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA' E L'INCLUSIONE

CAPO I
NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

E' istituita presso il Comune di Bra, in base agli articoli 10, 64 e 65 dello Statuto Comunale, la Consulta Comunale per la disabilità (in seguito "Consulta"), ispirata ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

Per la concreta attuazione di tali principi il Comune di BRA istituisce e riconosce la Consulta quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive sulle problematiche correlate alla condizione di disabilità.

Art. 2 – Finalità

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale e propositivo, con il compito di promuovere la qualità di vita delle persone diversamente abili e delle rispettive famiglie.

In specifico, la Consulta Comunale per la disabilità persegue le seguenti finalità:

1. promuovere iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza, nei suoi vari contesti, circa la tematica della disabilità di tutte le età;
2. contribuire alla elaborazione delle politiche a favore delle persone disabili promosse dall'Amministrazione Comunale, favorendo le relazioni ed il confronto tra i diversi soggetti (pubblici e privati) operanti sul territorio;
3. contribuire al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale, nonché alla promozione di interventi in ambito culturale, economico, sociale, sportivo, educativo, ricreativo

e di inclusione lavorativa, al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

4. perseguire ad ogni livello politiche e servizi di inclusione a favore dei cittadini con disabilità, a partire dal superamento e dall'eliminazione delle barriere architettoniche

5. favorire la nascita di associazioni o altre forme di rappresentanza e di tutela delle famiglie e dei cittadini con disabilità;

6. promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'inclusione e del superamento della disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola, nello sport e nella società in generale;

7. favorire la diffusione dei profili esistenziali di vita

8. promuovere lo sviluppo di "buone prassi", anche attingendo a contesti territoriali diversi

Art. 3 – Competenze e funzioni

Le funzioni della Consulta sono:

- collaborare con l'Amministrazione Comunale;
- collaborare con le Amministrazioni Comunali dei Comuni associati e con le varie strutture dell'azienda sanitaria locale di riferimento
- svolgere un ruolo propositivo e consultivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell'Amministrazione comunale nel settore della disabilità;
- veicolare le istanze dei cittadini disabili e delle rispettive famiglie alla Amministrazione Comunale;
- favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle situazioni di disabilità;
- cooperare con gli organismi comunali aventi finalità analoghe e curare il coordinamento tra le associazioni del territorio. Particolare attenzione verrà data alla relazione con le Commissioni Comunali, le Consulte comunali esistenti (Consulta Comunale del Volontariato; Consulta Comunale Pari Opportunità; Consulta Comunale Giovanile; Consulta Comunale delle Famiglie, Consiglio Comunale dei ragazzi) e gli organismi consultivi di eventuale futura istituzione;
- promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie;
- promuovere la progettazione e la ricerca di fondi.

Art. 4 - Composizione

La Consulta è composta da:

a) il Sindaco o, da questi delegato, l'Assessore competente per materia;

b) un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza consiliare e un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consiliare;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente, per ogni Ente del Terzo Settore (E.T.S.) che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale per l'integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie.

Art. 5 - Esclusione

Non possono essere nominati in rappresentanza degli E.T.S. coloro che:
- rivestono incarichi politici e cariche elettive a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione Comunale, con i Servizi socio-assistenziali e sanitari operanti nella Regione Piemonte e che svolgono funzioni dirigenziali.

Art. 6 – Modalità di costituzione della Consulta

a) Richieste di adesione preliminari all'insediamento della Consulta

Al fine di promuovere l'informazione dell'esistenza della Consulta, il Comune di Bra, attraverso la diffusione di un avviso pubblico, invita i soggetti di cui al precedente articolo 4 a richiedere, entro 60 giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio Comunale, di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta. Scaduti i termini per la richiesta di adesione, il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, convocherà i richiedenti al fine di provvedere alla costituzione della Assemblea.

b) Richieste di adesione successive all'insediamento della Consulta

Una volta costituita la Consulta, le successive domande di adesione dovranno essere indirizzate alla Ripartizione Comunale competente per la disabilità che, a seguito della verifica dei requisiti previsti, ratificherà l'adesione dei nuovi componenti.

Art. 7 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, alcun compenso.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 8 – Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente.

Art. 9 – Nomina, durata e decadenza membri della Assemblea

a) Nomina

I membri della Assemblea di cui all'articolo 4, lettera b) sono nominati dal Consiglio Comunale
I membri della Assemblea di cui all'articolo 4, lettera c) sono nominati dal Sindaco su indicazioni provenienti dagli Enti rappresentati.

b) Durata

La Consulta è permanente.
I membri che rappresentano i soggetti partecipanti, eccettuati i casi di cessazione e/o decadenza della rappresentanza stessa disciplinati dall'articolo 4 lettera c), rimangono in carica anche a seguito dell'insediamento di una nuova Amministrazione Comunale, dietro semplice riconferma scritta da parte del soggetto giuridico rappresentato, trasmessa alla Ripartizione Comunale competente.

c) Cessazione

La cessazione dalla partecipazione alla Consulta avviene a seguito di comunicazione da parte dell'Ente rappresentato.

Art. 10 - Disciplina dell'Assemblea

a) Partecipazione alla Assemblea e diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea sia il membro effettivo che il membro supplente degli Enti e realtà facenti parte della Consulta, ma con la possibilità di esprimere un solo voto in rapporto all'ente rappresentato ai fini delle decisioni assunte dall'Assemblea.

La Consulta, per meglio operare, può invitare alle proprie sedute degli esperti in materia, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

b) Prima seduta.

La convocazione è presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco o dall'Assessore delegato sino all'elezione del Presidente.

Alla prima seduta, l'Assemblea prende atto dei componenti della stessa e procede quindi all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 11.

c) Funzionamento

L'Assemblea si riunisce almeno due volte per ogni anno solare, su convocazione del Presidente; le riunioni sono valide se partecipa almeno il 30% degli Enti componenti, di cui all'articolo 4), lettera c).

e) Validità decisioni

Auspicando la più ampia convergenza tra i soggetti aderenti alla Consulta, le decisioni assunte dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti alla seduta dell'Assemblea. In caso di parità la decisione viene rimandata, a seguito di una più approfondita discussione.

f) Gruppi di lavoro

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea può formare dei Gruppi di lavoro interni su temi specifici. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità e si riuniscono separatamente; relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

g) Segretario verbalizzante

L'Assembla individua al proprio interno, nelle modalità ritenute più funzionali, un segretario verbalizzante delle riunioni.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidente

a) Elezione

La Consulta, nella prima seduta e con distinte votazioni, eleggono a maggioranza dei 2/3 dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente, tra i soggetti dell'art. 4, lettera c).

In caso di parità di voti risultano eletti i più anziani di età.

b) Durata

La durata delle cariche elettive di Presidente e del Vice Presidente coincidono con la durata in carica del Sindaco.

c) Funzioni

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. Convoca l'Assemblea in via ordinaria.
2. Presiede l'Assemblea Generale e predispone l'ordine del giorno delle sedute e lo integra sulla base delle proposte del Sindaco o Assessore delegato e di almeno un terzo dei membri della Assemblea.
3. Rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni della Consulta.
4. Rappresenta la Consulta all'esterno.
5. Mantiene ed intensifica i rapporti con le Istituzioni, con le realtà locali che si occupano di tematiche relative alla disabilità.
6. Relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.
7. Partecipa alle riunioni periodiche con i rappresentanti delle altre Consulte Comunali attive al fine di condividere linee d'indirizzo, modalità operative e programmazione delle diverse attività ed iniziative.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e di assenza.

d) Decadenza

Il Presidente decade in caso di inadempienza nelle convocazioni ordinarie annuali, di subentrata incompatibilità di cui all'articolo 5 o di incarichi politici che comportino l'esclusione.
In tali casi, il Sindaco o l'Assessore delegato convocano l'Assemblea in seduta straordinaria, al fine di ratificare la decadenza del Presidente e di provvedere all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate alla lettera a) del presente articolo.

Art. 12 – Convocazione

a) Sedute ordinarie

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente.

b) Sedute straordinarie

La Consulta può essere convocata in via straordinaria:

- dal Presidente sulla base di argomenti urgenti proposti dal Sindaco o Assessore delegato o da almeno un terzo dei membri della Assemblea;

- dal Sindaco o Assessore delegato, oppure per iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri nel caso di inadempimento del Presidente ai doveri di cui all'articolo 10, lettera c).

c) Modalità di convocazione

La convocazione è fatta dal Presidente, tramite la Ripartizione comunale competente, con avviso trasmesso in modalità elettronica, da inviare ai membri della Assemblea almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore delegato.

Art. 13 - Sede

L'Assemblea opera nell'apposita sede che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta può avvalersi delle attrezzature della Ripartizione competente ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti della stessa.

Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Art. 15 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente atto citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.